

### REGIONE SICILIANA

# DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il D.A. n. 6194 del 14.6.1993, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 24.7.1993, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.n. 1497/1939 (oggi D.Lgs. n.42/2004) la località Capo Feto, ricadente nel territorio comunale di Mazara del Vallo.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n. 1677 del 5.3.2015.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la società ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché la Soprintendenza di Trapani avrebbe in buona sostanza espresso un giudizio contraddittorio, avendo valutato la stessa situazione dei luoghi in modo diverso: nel primo parere (n.887/2014) aveva dichiarato il "lieve il pregiudizio", mentre nel secondo parere (n. 9135/2014), oggi impugnato, ha espresso la "non compatibilità paesaggistica" delle suddette opere. Inoltre, viene rilevata la anteriorità delle opere (che risalirebbero agli anni sessanta) rispetto al vincolo paesaggistico operante dal 1985, e



## REGIONE SICILIANA

viene anche evidenziata una mancata comparazione tra i contrapposti interessi: quello pubblico volto alla tutela del paesaggio e quello privato volto all'esercizio di un servizio di interesse pubblico relativo alla fornitura dell'energia elettrica. Infine, viene contestato il giudizio della Soprintendenza, che giudica le opere come un fattore di ostruzione visiva, atteso che le stesse si trovano a monte della strada litoranea, e quindi non interferiscono con la visuale del paesaggio per chi transita sul lungomare.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza di Trapani con il parere n. 887/2014 aveva ritenuto che le opere abusivamente realizzate sul lungomare di Mazara del Vallo arrecavano in parte lieve pregiudizio, dichiarandone la compatibilità paesaggistica a condizione che venisse "interrata tutta la linea elettrica rimuovendo tutti i pali esistenti della linea aerea".

Questo Dipartimento, con il citato D.D.G. n. 3002/2014, ha accolto il ricorso gerarchico presentato dalla società ricorrente, annullando il provvedimento n.887/2014, perchè "la Soprintendenza di Trapani con il parere n. 887/2014, pur in presenza di un dichiarato "lieve pregiudizio", ha poi imposto l'interramento di tutta la linea elettrica, rimuovendo tutti i pali esistenti della linea aerea.

Una siffatta determinazione sembrerebbe giustificata laddove l'organo di tutela avesse espresso un giudizio di grave danno, si che avrebbe giustificato l'imposta demolizione senza che venisse rilasciato il nulla-osta."

Orbene, dalla lettura dei suddetti pareri emerge che l'organo di tutela in entrambi i casi ha ritenuto che l'impianto elettrico aereo a BT debba essere rimosso. Ciò che diversifica le due pronunce non è quindi un mutato giudizio, ma una diversa formulazione dello stesso apprezzamento, che è stato contrario fin da subito al mantenimento dei vecchi pali esistenti della linea elettrica.

Invero, solo in presenza di un dichiarato grave danno può essere disposta la sanzione della demolizione (C.G.A. - SS.RR. - parere n. 305/00 del 28 maggio 2002).

Ed infatti, si legge nel parere n.9135/2014 che "le opere abusive risultano incompatibili con il paesaggio circostante; infatti il sito ...di eccezionale valenza paesaggistica ...caratterizzata da una elevata percettibilità dovuta...da un ambiente costiero con rada vegetazione...e dichiara la non compatibilità paesaggistica perchè i manufatti interferiscono con la panoramicità del sito, costituendo quindi fattore di degrado e di ostruzione visiva".

La motivazione, seppur succinta, è comunque idonea a comprendere l'iter logico seguito dalla Soprintendenza per giungere ad un apprezzamento negativo, spiegando le ragioni che rendono incompatibile l'intervento con i valori di quel paesaggio.

E' utile far notare che ai fini della tutela del paesaggio cui è preordinato il giudizio della Soprintendenza, ciò che viene in rilievo, nel caso che ci occupa, sono le caratteristiche strutturali anziché funzionali dell'impianto, risultando irrilevante la distinzione tra palificazione destinata a reti distributive di servizi (energia elettrica) e palificazioni a fini di utilizzare l'energia elettrica per la illuminazione stradale.

Senza dimenticare che, attesa la preminenza della tutela del bene primario del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione, non vi è obbligo di accordare il vantaggio del mantenimento delle suddette strutture, essendo tale mantenimento condizionato dal nulla osta soprintendentizio. E' da ritenere, quindi, che l'interramento di tutta la linea elettrica, rimuovendo tutti pali esistenti della linea area scaturisca già da un bilanciamento fra l'interesse del privato e quello pubblico connesso con la tutela, che trova un punto di equilibrio proprio nella suddetta prescrizione.

A tacere del fatto che non sussiste alcuno specifico obbligo per questa Amministrazione di contemperare l'interesse pubblico con quello del privato anche se l'incidenza economica, relativa alla realizzazione delle condizioni imposte, può palesarsi non indifferente per



## REGIONE SICILIANA

l'interessato. La tutela del paesaggio ha, infatti, un valore costituzionalmente riconosciuto (art.9 Cost.) che non può essere subordinato a qualsiasi altro interesse e benchè mai a quello dei privati (ex multis: T.A.R. Toscana, 21 luglio 1994, n.440; C.d.S. - Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733; T.A.R. Campania – Napoli – 13 giugno 2007, n. 6142; C.G.A. - SS.RR. - parere n. 563/10 – Adunanza del 7 giugno 2010).

Ciò risponde al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui "La protezione del bene ambientale-paesaggistico risponde ad un interesse pubblico prevalente su quello privato per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex articolo 9 della Costituzione (Cons. di Stato - Sez. V - n. 5232 del 7 settembre 2009).

Riguardo, poi, alla circostanza che detti pali sarebbero presumibilmente esistenti dagli anni sessanta, molto prima dei vincoli di tutela oggi vigenti in quell'area, va ricordato che secondo la giurisprudenza amministrativa, "compete senz'altro alla Soprintendenza valutare discrezionalmente l'effettiva entità del pregiudizio arrecato dalla costruzione abusiva al momento in cui viene presentata l'istanza. Quindi il giudizio va determinato non già al momento nel quale l'opera è stata realizzata, bensì al momento nel quale la domanda di sanatoria è stata presentata" (C.G.A. 26 agosto 2013, n. 726).

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla società E.N.E.L. avverso il provvedimento n. 9135 del 15.12.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

## **DECRETA**

- **Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 9135 del 15.12.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani .
- **Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- **Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.
- Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 7 aprile 2015

IL DIRIGENTE GENERALE (Dott. Gaetano Pennino) firmato